

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 22837	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro: pena sospesa				
Quantum: sei mesi di reclusione				
Gradi precedenti				
1°Grado: Trib. Larino 19 giugno 2013 condanna datore di lavoro e direttore dei lavori.				
2°Grado: C. di A. Campobasso, 8 aprile 2015, in parziale riforma 1° grado, riduce a sei mesi di reclusione, con concessione di attenuanti generiche prevalenti ed esclusione della continuazione, la pena condizionalmente sospesa. Riduceva altresì la provvisoria e dichiarando l'estinzione per prescrizione dei reati contravvenzionali contestati. Con la stessa sentenza veniva assolto il direttore dei lavori.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

Stava eseguendo la coibentazione di un terrazzo di un edificio quando inavvertitamente inciampava sul bordo del terrazzo e precipitava nel vuoto producendosi i gravi traumatismi cranici che lo traevano quasi immediatamente a morte.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:			Ulteriori soggetti lesi: no	

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti con riferimento a un ambito ben definito e non all'intera gestione aziendale, in modo espresso, effettivo e non equivoco in capo ad altro soggetto (nella specie, il preposto) a un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (S.U. n. 38343 del 24/04/2014); oltre a ciò va considerato che l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite ad altro soggetto garante non può tuttavia avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni, concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte di quest'ultimo. Ne consegue che l'obbligo di vigilanza datoriale é distinto da quello del soggetto al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo, e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni (Sez. 4, n. 10702 del 01/02/2012). Le figure dei garanti hanno infatti una originaria sfera di responsabilità che non ha bisogno di
--

deleghe per essere operante, ma deriva direttamente dall'investitura o dal fatto; in altre parole, ciò che conta è che per la posizione datoriale non vi è effetto liberatorio senza attribuzione reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all'ambito delegato (in tal senso vds. la citata S.U. n. 38343 del 24/04/2014). E' bene evidenziare se in capo al datore di lavoro che, pure in presenza di un soggetto da lui designato quale preposto, si spingesse a un controllo costante e ininterrotto del rispetto delle prescrizioni in tema di sicurezza da parte dei lavori, sia esigibile un dovere di sorveglianza: secondo la richiamata giurisprudenza della Corte regolatrice, non si estende all'obbligo di monitoraggio "momento per momento" delle lavorazioni e dell'ottemperanza alle prescrizioni antinfortunistiche da parte dei lavoratori e degli altri soggetti obbligati (cfr. la già citata sentenza Cass.IV n.10702 del 01.02.2012; e si veda anche, con riferimento all'inesigibilità di una persistente attività di costante verifica dell'utilizzo dello strumentario di sicurezza da parte del titolare della posizione di garanzia, Sez. 4, n. 10712 del 14/02/2012, Mastropietro, non massimata). La giurisprudenza della Corte regolatrice ha avuto modo, in alcune pronunzie, di precisare che, per comportamento "abnorme" del lavoratore, tale da esimere da responsabilità il titolare della posizione di garanzia a fini prevenzionistici, debba intendersi quello che sia "anomalo" ed "imprevedibile" e, come tale, "inevitabile"; cioè un comportamento che ragionevolmente non può farsi rientrare nell'obbligo di garanzia posto a carico del datore di lavoro (in tal senso vds. la citata Sez. 4, n. 10712 del 14/02/2012, Mastropietro, riferita a una dimenticanza del lavoratore - pur debitamente formato e fornito dello strumentario di sicurezza - che non aveva provveduto ad allacciare in modo adeguato il cordino di sicurezza; ed anche Sez. 3, n. 38209 del 07/07/2011, Negri e altro, Rv. 251294, in cui si è affermato che il datore di lavoro non risponde per la mancata adozione di misure atte a prevenire il rischio di infortuni ove la condotta non sia esigibile per l'imprevedibilità della situazione di pericolo da evitare - con riferimento a una fattispecie nella quale l'operaio deceduto aveva agito in palese violazione delle specifiche prescrizioni impostegli dal suo datore di lavoro -, atteso che, in tal caso, la condotta colposa del lavoratore assurgeva a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento). Nella già citata sentenza a Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, si precisa infatti che il comportamento del lavoratore assume rilevanza interruttiva del nesso di causalità fra la condotta del garante e l'evento lesivo mortale «non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare». Di eccentricità, perciò, deve al riguardo parlarsi non già (come sostenuto dalla Corte di merito) con riferimento alle mansioni assegnate al lavoratore, ma rispetto alla sfera di rischio gestita dal garante. Deve rammentarsi che la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso (ex multis Sez. 4, n. 24462 del 06/05/2015, - dep. 08/06/2015, Ruocco, Rv. 264128).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	X <i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Annulla l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Salerno			

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.